

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 14 del 30 Maggio 2020

1. D.L. N. 34/2020 – In vigore il c.d. "Decreto Rilancio" - I contenuti e le novità introdotte - Ulteriori approfondimenti

Facendo seguito a quanto già approfondito nella nostra precedente newsletter n. 13 del 20 maggio scorso, con questa nuova newsletter vogliamo continuare ad approfondire altri punti che riteniamo di grande importanza, quali:

- misure per il rafforzamento dell'ecosistema delle **start-up innovative**;
- la proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di **amministrazione straordinaria**;
- la costituzione del **Fondo per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione**;
- le disposizioni concernenti i **procedimenti amministrativi**;
- gli incentivi per i lavori agevolati da **eco bonus, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**;
- i crediti d'imposta per la realizzazione di **ambienti idonei** e per l'**acquisto di prodotti e dispositivi di protezione individuale**;
- le misure a sostegno dei **nuclei familiari**;
- la **riduzione dell'IVA** per la cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19;
- l'esonero dei **contributi da versare all'ANAC in sede di gara**, che porta per gli operatori e amministrazioni risparmi per oltre 40 milioni di euro.

LINK:

[Per una approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del D.L. n. 34/2020 clicca qui.](#)

1.1. D.L. N. 34/2020 - Misure per il rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

L'articolo 38 detta misure per il "**Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative**".

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell'ambito della misura "**Smart&Start Italia**", principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019.

L'obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un **incremento della dotazione finanziaria della misura** (comma 1), dall'altro, **ampliando la capacità di azione** (comma 2). Vengono previste risorse aggiuntive pari a **100 milioni di euro per l'anno 2020**.

Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della capacità di azione della misura), la norma intende completare il supporto prestato alle start up innovative, che si limita, nell'attuale configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese.

In considerazione - si legge nella Relazione illustrativa - anche del momento di emergenza che il nostro sistema nazionale sta vivendo, emerge, infatti, la necessità da parte delle startup di un sostegno pubblico per sviluppare il proprio business caratterizzato principalmente da idee innovative che le

contraddistinguono dalle altre società. Le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di piccola dimensione e anche quando iniziano a fatturare e hanno buone entrate, necessitano di ulteriori fondi per consolidarsi e "scalare il mercato". E', pertanto, necessaria – si legge ancora nella Relazione - **un'evoluzione dello strumento Smart & Start Italia**, che conduca ad estendere l'ambito di intervento dello strumento, ora, come detto, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle startup meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte di investitori privati e istituzionali.

Il comma 5 proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi **sono prorogati di 12 mesi**.

Tale previsione – si legge nella Relazione illustrativa - è resa necessaria considerati gli effetti negativi per l'economia prodottisi, per il 2020, su tutto il comparto delle startup.

Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese non si applica ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

Il comma 6 riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, al rilascio delle garanzie in favore delle startup innovative e delle PMI innovative. Alla predetta quota le imprese accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse quelle di cui alle disposizioni transitorie e straordinarie previste dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020.

I **commi da 7 a 9** introducono un **regime fiscale agevolato** rivolto esclusivamente alle persone fisiche che investono in startup o in PMI innovative. In particolare il **comma 7** prevede una **detrazione d'imposta pari al 50 per cento della somma investita** dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere **mantenuto per almeno tre anni**.

Il comma 8 integra la disciplina agevolativa per le PMI innovative, introducendo per esse lo stesso regime agevolativo fiscale in regime "*de minimis*" introdotto per le startup innovative dal comma 7.

Il comma 9 demanda le disposizioni attuative dei commi 7 e 8 ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo in esame.

Il comma 10 interviene sulla disciplina relativa al cd. *Investor Visa for Italy*, riducendo della metà gli importi minimi degli investimenti in strumenti rappresentativi del capitale di una società italiana che danno titolo al visto per investitori.

Dunque - in base alla modifica apportata all'articolo 26-bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 286/1998 - il visto viene ora riconosciuto agli investitori stranieri che intendono effettuare un **investimento di almeno 500 mila euro** (anziché 1 milione di euro) in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, mantenuto per almeno due anni ovvero **di almeno euro 250 mila euro** (anziché 500 mila euro) nel caso tale società sia una startup innovativa iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Legge di Bilancio 2017") ha introdotto, all'art. 1, comma 148, una nuova tipologia di visto dedicata ai cittadini non UE che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l'economia e per la società italiana.

A tal fine la norma ha aggiunto al D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione) l'articolo 26-bis, dal titolo "**Ingresso e soggiorno per investitori**", il quale – nella sua formulazione anteriore all'intervento qui in esame – ha previsto che possano candidarsi al visto i cittadini non Ue che effettuano un investimento in una delle seguenti tipologie:

- **due milioni di euro** in titoli di Stato a medio-lungo termine (lettera a));
- **almeno un milione di euro** in società di capitali italiane, ovvero 500 mila euro nel caso di start-up innovative (lettera b));
- **almeno un milione di euro** per donazioni in ambito culturale, ambientale e sociale (lettera c)).

La definizione delle modalità e delle procedure di candidatura per il nulla osta al visto è avvenuta con il decreto attuativo, D.M. 21 luglio 2017.

La procedura di richiesta è gestita dal Ministero dello sviluppo economico e avviene attraverso la piattaforma investorvisa.mise.gov.it.

La disposizione in esame mira pertanto a incentivare l'utilizzo del programma, con particolare enfasi sulle forme di investimento a carattere produttivo, attraverso un dimezzamento delle soglie finanziarie per le operazioni dirette verso le società di capitali.

Il **comma 11** estende le agevolazioni previste dalla misura "Smart&Start Italia" in favore delle startup innovative **localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano** anche alle startup innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I **commi da 12 a 18** istituiscono e disciplinano l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo, con una dotazione iniziale di **4 milioni di euro nel 2020**, per sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, denominato «**First Playable Fund**».

In particolare, il **comma 12** istituisce il Fondo in questione presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020.

Ai sensi del **comma 13**, il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo.

Ai sensi del **comma 14**, i contributi possono essere utilizzati solo per la realizzazione di prototipi. A tal fine, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
- b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti e/o altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
- c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
- d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

Ai sensi del **comma 15**, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.

Ai sensi del **comma 16**, sono ammesse ai contributi le imprese che:

- a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo (SEE);
- b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo;
- c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione, ovvero costituite sotto forma di società di persone;
- d) siano in possesso di codice di classificazione dell'attività economica ATECO 58.2 (edizione di software) o 62 (produzione di software, consulenza informatica e attività connesse).

Ai sensi del **comma 17**, l'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 18** demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca.

Il **comma 19** quantifica gli oneri determinati dall'articolo in esame in **314 milioni di euro per il 2020**, 70,8 milioni di euro per il 2021 e 40,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, disponendo che ad essi si provveda ai sensi dell'articolo 265 (che reca disposizioni di copertura finanziaria del decreto legge).

LINK:

[Per un ulteriore approfondimento clicca qui.](#)

1.2. D.L. N. 34/2020 - Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria

L'**articolo 51** interviene in materia di "**Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria**".

L'articolo introduce una **proroga automatica di sei mesi** dei termini per l'esecuzione dei programmi di cessione o di ristrutturazione adottati nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 (c.d. "Decreto Marzano"), convertito dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39.

La misura si applica ai programmi già autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, che abbiano una **scadenza successiva al 23 febbraio 2020**. Essa opera anche quando i termini per l'esecuzione dei programmi siano già stati precedentemente prorogati dal Ministero stesso, in ragione della complessità delle operazioni di ristrutturazione o cessione (v. art. 4, commi 4-ter e 4-septies del D.L. n. 347/2003).

La proroga persegue la finalità di salvaguardare le chance di successo delle procedure di salvataggio già avviate che potrebbero essere irrimediabilmente compromesse dagli effetti della crisi causata dalla diffusione del Covid-19.

Analogha misura era stata prevista dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità") per il differimento dei termini di esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti già omologati, in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Con l'articolo 51 del D.L. n. 34/2020 – si legge nella relazione illustrativa – vengono estese, anche all'amministrazione straordinaria, le misure previste per le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare tutte quelle procedure che avevano concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica e che, in questa particolare fase, potrebbero invece risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico.

Le finalità della disciplina prevista per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione risultano, infatti, pienamente assimilabili a quelle dei processi in corso per la cessione dei complessi aziendali in esercizio, nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, in quanto queste ultime si configurano, al pari delle precedenti, quali strumenti con finalità di conservazione della continuità aziendale, alternativi, quindi, al fallimento.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 347/2003 clicca qui.](#)

1.3. D.L. N. 34/2020 - Costituito il Fondo per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione

Molte volte le Pubbliche Amministrazioni hanno lanciato iniziative di digitalizzazione, che alla prova dei fatti si sono arenate o per problemi tecnici, il più delle volte legati all'obsolescenza degli strumenti, o per una interoperabilità dei sistemi mai realmente conseguita, o per la scarsa competenza di coloro che dovevano implementare soluzioni innovative, ma molto spesso per la mancanza di risorse economiche.

L'innovazione infatti ha un prezzo e non si realizza mai a costo zero. Sono numerosi gli strumenti destinati alla modernizzazione e semplificazione del Paese che necessitano di un adeguato supporto finanziario tutt'ora assente. Si pensi a PagoPA, di cui ora è in ballo l'ennesimo rinvio dell'obbligo.

Per colmare questa lacuna il Governo è intervenuto istituendo il nuovo **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**, destinato a coprire le spese di parte corrente per attività, acquisti, interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale - CAD), nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche.

Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi.

L'articolo 239 del D.L. n. 34/2020 prevede la istituzione di un "**Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**".

I numerosi strumenti destinati alla modernizzazione e semplificazione del Paese – si legge nella Relazione illustrativa – necessitano di un **adeguato supporto finanziario tutt'ora assente**.

Con quanto previsto da questo articolo si cerca di colmare questo deficit istituendo il **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**, destinato a coprire le spese per interventi di parte corrente per attività, acquisti, **interventi e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali**, della implementazione diffusa e messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, dell'accesso in rete

tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale - CAD), nonché finalizzato a colmare il digital divide, attraverso **interventi a favore della diffusione dell'identità digitale**, del domicilio digitale e delle firme elettroniche.

Le risorse sono destinate anche a coprire le spese per le attività e i servizi di assistenza e supporto tecnico-amministrativo necessari a realizzare gli interventi.

La dotazione prevista per il Fondo è di **50 milioni di euro**, stanziati già nel 2020 e utilizzabili negli anni a venire, che vengono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e rimangono stabilmente nella disponibilità del ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, a cui sono assegnate.

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla gestione del fondo e agli interventi previsti, utilizzando via via anche le risorse eventualmente non impiegate alla fine di ciascun esercizio e sempre tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica.

L'individuazione degli interventi previste con le risorse del Fondo avviene sulla base di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero dell'Innovazione clicca qui.](#)

1.4. D.L. n. 34/2020 - Le disposizioni concernenti i procedimenti amministrativi

Dopo le misure adottate dal precedente decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, che aveva adottato misure "conservative", sotto l'imperio dell'emergenza quali, ad esempio, **la sospensione dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza**, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 34 (c.d. "*Decreto-legge Rilancio*"), ha dettato delle disposizioni concernenti i **procedimenti amministrativi** e, più in generale, **l'attività dell'amministrazione** in vista della ripresa e dell'auspicato ritorno alla normalità.

La normativa emergenziale ha introdotto una generale **sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi sino al 15 maggio 2020**. In particolare l'art. 103 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ha previsto al comma 1 che "*ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*".

Successivamente, l'art. 37 del D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 ha successivamente **prorogato sino al 15 maggio 2020** la sospensione di tutti i termini dei suddetti procedimenti amministrativi.

Di conseguenza tutti i termini che risultavano **pendenti al 23 febbraio** o il cui decorso è iniziato successivamente **hanno ripreso a decorrere dal 16 maggio 2020**. Si tratta, infatti, di una sospensione dei termini, non di una interruzione, con l'effetto pratico che è aperta una parentesi temporale (per il periodo tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020) che non annulla la frazione del termine già trascorsa, ma il tempo trascorso prima si somma al periodo successivo alla sospensione, che **riprende a decorrere dal 16 maggio 2020**.

Sotto il profilo della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi il D.L. n. 34/2020, in quanto posto nell'ottica positiva del rilancio, ha inciso pochissimo. In particolare, l'**articolo 81**, comma 2, ha previsto la **sospensione sino al 31 luglio 2020** (data di fine stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) dei termini di accertamento e notifica delle sanzioni di cui agli artt. 7 e 11 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, oltretutto di quelle sanzioni inerenti all'inadempimento degli obblighi che hanno tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e anche alcuni soggetti privati di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

Un discorso analogo si può fare per quanto riguarda la **proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza e sospensione dei termini**. L'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, ha inciso sulla validità degli ampliamenti in scadenza, che avrebbero comportato la necessità del rinnovo durante il periodo di emergenza.

In piena situazione emergenziale è stato necessario ovviare alle immaginabili difficoltà, se non l'impossibilità, di ottenere i rinnovi. L'articolo in questione ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001), **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, e cioè fino al 29 ottobre 2020.**

La proroga della validità si applica anche alle **segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)**, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Anche su questo aspetto il nuovo decreto legge è sostanzialmente intervenuto in modo minimale.

L'articolo 81, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ha introdotto per il **documento unico di regolarità contributiva (DURC)** una parziale deroga al regime di proroga degli attestati per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, disponendo che il DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conserva validità (solo) **sino al 15 giugno 2020.**

Il D.L. n. 34/2020 nell'ottica di far ripartire il paese ha dettato anche delle previsioni in ordine alla **liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza Covid-19.**

Tali previsioni sono in linea di massima temporanee e **hanno un orizzonte temporale limitato sino alla fine del 2020.**

A ciò si accompagnano una serie di **disposizioni non a carattere transitorio**, ma comunque collegate a tali finalità, quali quelle inerenti **al controllo e all'inasprimento delle sanzioni per le false dichiarazioni** dei privati per ottenere benefici.

In questa ottica ha operato l'**articolo 264** del decreto legge, che peraltro indica, al comma 4, che le disposizioni in questione attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e, come tali, **prevalgono su ogni diversa disciplina regionale**, che pertanto non potrà derogarvi.

Il comma 1 del citato articolo 264 dispone - almeno nelle intenzioni - una **semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi**, prevedendo una serie di misure valide dalla data di entrata in vigore del decreto legge (19 maggio 2020) e **fino al 31 dicembre 2020.**

In particolare, ha contemplato una serie di previsioni volte a disciplinare i procedimenti e i provvedimenti amministrativi adottati in relazione alla situazione di emergenza Covid-19.

Il **comma 1**, dell'articolo 264, ha introdotto, alla **lettera a)**, una misura di semplificazione che **amplia la possibilità da parte dei privati di presentare dichiarazioni sostitutive**, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni in relazione all'emergenza Covid-19.

Nello specifico, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (rispettivamente ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) **sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento**, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, **fatto comunque salvo** il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

Il successivo **comma 2** dello stesso articolo 264 **modifica in modo permanente il regime dei controlli e innalza le sanzioni nel caso di dichiarazioni mendaci** da parte dei privati nelle cosiddette autocertificazioni.

La modifica di tale regime è idealmente collegata alla semplificazione delle procedure che arrecano benefici ai privati sulla base delle loro dichiarazioni prevista nel comma 1 dello stesso articolo.

Al riguardo è stato **sostituito il comma 1 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000**, relativo ai **controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive** di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., prevedendo che "*Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni*", così rendendo più stringente la disciplina di tali controlli, **anche successivi all'erogazione del beneficio al privato.**

Sono state **inasprite le conseguenze della mendacità di tali dichiarazioni** con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 75 del citato D.P.R. n. 445 del 2000 prevedendo che - oltre alla conseguenza già prevista nel comma 1 dello stesso articolo della **decadenza dei benefici** eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera - la dichiarazione mendace comporti

la **revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni** decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

Al tempo stesso, con la **modifica del comma 1 dell'art. 76** dello stesso D.P.R. n. 445/2000 sono state **inasprite anche le conseguenze penali** del mendacio con la previsione che la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale per le dichiarazioni mendaci è **aumentata da un terzo alla metà**.

Lo stesso comma 2 dell'art. 264 prevede, inoltre, la **modifica dell'art. 50** (*Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni*) del **D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82** (CAD), prevedendo che le pubbliche amministrazioni certificanti, detentrici dei dati, sono tenute ad assicurare la fruizione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro. Al tempo stesso viene disposto che nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione **non potrà e non dovrà più richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione**.

A rafforzare la posizione del privato in tali ipotesi viene introdotto il principio secondo cui è **nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione**.

Un passo indietro e torniamo al comma 1 dell'art. 264 del D.L. n. 34/2020 per affrontare il problema dell'esercizio del potere di **annullamento d'ufficio e di revoca in relazione ai provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione in relazione all'emergenza Covid-19**

Le **lettere b) e c)**, del comma 1, dell'art. 264 del decreto legge introducono delle **limitazioni al potere dell'amministrazione di agire in autotutela** per i provvedimenti adottati in relazione all'emergenza Covid-19, sia in riferimento all'annullamento d'ufficio, che alla revoca.

Nello specifico la lettera b) prevede che l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti adottati in relazione all'emergenza Covid-19 **possa essere disposto entro il termine di tre mesi**, in deroga al regime ordinario dell'art. 21-nonies, comma, 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede un termine massimo di **diciotto mesi** dal momento dell'adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso.

La stessa disposizione prevede, sulla falsariga di quanto disposto in via ordinaria dal comma 2-bis dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, che resta salva l'**annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi** qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di **false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci** per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali.

La **lettera c)**, **limita anche l'adozione di provvedimenti di autotutela nel caso di SCIA**. In particolare, la norma prevede che qualora un'attività relativa all'emergenza Covid 19 sia iniziata sulla base di una SCIA, ex art. 19 della L. n. 241/1990, **una volta che sia scaduto il termine di sessanta giorni per agire in via inibitoria**, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 19, l'amministrazione può agire con i poteri di annullamento di ufficio, ex comma 4, dello stesso art. 19, **solo entro tre mesi**.

L'esercizio successivo da parte dell'amministrazione del potere di autotutela si palesa evidentemente illegittimo.

La lettera c) sospende, nel periodo preso in considerazione dalle norme emergenziali, e salvo che per eccezionali ragioni, la possibilità per l'amministrazione di revocare in via di autotutela il provvedimento, con riguardo ai procedimenti previsti dalla lettera a).

Da notare che attualmente non vi sono termini per l'esercizio di questo potere.

La successiva **lettera d)**, **limita**, per gli stessi provvedimenti relativi adottati in relazione all'emergenza Covid-19, **la possibilità di revoca** prevista dall'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, alla sola ipotesi di **"eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute"**, mentre la revoca è normalmente prevista per **"sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario"**.

Non solo, quindi, la revoca è limitata esclusivamente all'ipotesi di sopravvenute **"ragioni di interesse pubblico"**, ma si deve anche trattare di **ragioni "eccezionali"**.

La **lettera e)**, contempla esplicitamente che, dopo la formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni, è necessario che venga adottato un **provvedimento conclusivo espresso**. Nella prassi, infatti, accade che la formazione del silenzio non definisca in via di fatto il procedimento ma si attenda ugualmente l'assunzione di un atto da parte dell'amministrazione coinvolta. La disposizione specifica, infatti, che nell'ipotesi di cui all'art. 17-bis, comma 2, ovvero di cui all' art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7, della L. n. 241 del 1990, **"il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso"**.

La **lettera f)**, **"liberalizza" gli interventi, anche edilizi**, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria Covid-19. Questi ultimi sono comunque ammessi, **salvo il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio**.

Questi interventi, consistenti in **opere contingenti e temporanee** - destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, se non rientrano nell'attività di edilizia libera (ex art. 6 D.P.R. n. 380/2001) - possono essere realizzati **previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale**, corredata da atto di notorietà del soggetto interessato che attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria Covid-19.

L'eventuale mantenimento in essere delle opere realizzate anche dopo la fine del periodo emergenziale, è subordinato alla **conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente**.

Il suddetto mantenimento deve essere specificamente richiesto all'amministrazione, **entro il 31 dicembre 2020**, e assentito, previo accertamento della conformità, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto.

Per l'acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni e atti di assenso viene indetta una conferenza di servizi semplificata (ex artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Ove occorra l'**autorizzazione paesaggistica** viene rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*).

1.5. D.L. n. 34/2020 - Incentivi per i lavori agevolati da eco bonus, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Realizzare un **cappotto termico**, sostituire gli **impianti di riscaldamento** esistenti con **caldaie a condensazione e a pompa di calore**, installare **pannelli fotovoltaici** e **colonnine di ricarica per auto elettriche**, **ridurre il rischio sismico degli edifici**.

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 questi interventi godranno del **superbonus del 110%**, bonus che potrà essere utilizzato come **detrazione fiscale in 5 anni** oppure come **sconto in fattura con cessione del credito** all'impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

Sono le misure previste dall'**articolo 119 del D.L. n. 34/2020** (c.d. "*Decreto Rilancio*"), rubricato "**Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**".

1) La **condizione per ottenere l'ecobonus** con l'aliquota del 110% è quella di eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici, cioè:

a) Cappotto termico in condominio e in case singole - Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda.

La detrazione è calcolata su un **totale di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).

b) Caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microgenerazione, in condominio - Interventi sulle **parti comuni degli edifici** per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione** invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la

fornitura di acqua calda sanitaria **a condensazione**, con efficienza almeno pari alla **classe A** di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, **a pompa di calore**, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di **impianti fotovoltaici** e relativi sistemi di accumulo (anch'essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di **microgenerazione**.

La detrazione è calcolata su un **tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

c) Caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microgenerazione, in case singole - Interventi sugli **edifici unifamiliari** per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria **a pompa di calore**, inclusi gli impianti **ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di **impianti fotovoltaici** e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di **microgenerazione**.

La detrazione è calcolata su un **tetto di spesa di 30.000 euro** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2) Fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%

A patto che siano installati **congiuntamente** ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o **congiuntamente** ad interventi di miglioramento sismico, potranno essere detratti con il superbonus 110% anche:

- gli **impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici**, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
- i **sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici**, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.
- le infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici negli edifici**.

La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l'energia non autoconsumata in sito venga **ceduta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE)** e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.

3) Superbonus 110% per gli altri interventi agevolati da ecobonus

Anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall'ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali, godono della nuova aliquota del 110%.

Ad esempio, la **sostituzione di infissi e finestre** sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all'installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore.

4) Sismabonus, interventi di miglioramento sismico al 110%

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sale al 110% anche l'aliquota della detrazione delle spese **in zona sismica 1, 2 e 3** per:

- i lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (attualmente agevolati con il sismabonus al 50%);
- i lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (attualmente agevolati al 70% su case singole e al 75% nei condomini);
- i lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (attualmente agevolati al 80% su case singole e al 85% nei condomini).

Anche per le spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (**sismabonus acquisti**) **in zona sismica 1, 2 e 3**, l'aliquota della detrazione sale al 110%.

Per gli interventi di **miglioramento sismico**, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della **polizza sarà detraibile al 90%**.

5) Superbonus 110%, condomini e prima casa

Il superbonus del 110% si applica agli interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati:

- a) dai **condomini**;
- b) dalle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su **unità immobiliari**.

Gli interventi principali di **riqualificazione energetica** (cappotto e sostituzione degli impianti termici) effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, eseguiti su

edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale non sono detraibili con il superbonus 110%.

Quindi, riassumendo:

- **prime case e seconde case in condominio** hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati insieme con tutti gli altri condòmini;
- **unità immobiliari** hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica effettuati da persone fisiche;
- **secondo case unifamiliari** hanno diritto al superbonus per gli interventi **antisismici** ma non per quelli di riqualificazione energetica.

La strada scelta dal Decreto è, in definitiva, un compromesso tra la totale esclusione e la completa inclusione delle seconde case unifamiliari dall'ambito di applicazione del superbonus.

6) Sconto in fattura e cessione del credito anche per ristrutturazioni e facciate

In alternativa alla detrazione fiscale vera e propria, il contribuente, per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, potrà optare per:

- un contributo sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto** fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
- la trasformazione del corrispondente importo in **credito di imposta, con facoltà di successiva cessione** ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

Ma la novità è questa: oltre ai lavori agevolati dal nuovo superbonus 110%, l'opzione si può scegliere **anche in alternativa al bonus ristrutturazioni e al bonus facciate**.

7) APE, asseverazioni, visto di conformità, congruità delle spese

Per ottenere il superbonus del 110%, gli interventi di riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dal D.M. 26 giugno 2015 e, nel loro complesso, assicurare, anche congiuntamente all'impianto fotovoltaico e al relativo sistema di accumulo, il **miglioramento della prestazione dell'edificio di almeno due classi energetiche**, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'Attestato di Prestazione Energetica (**APE**) ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Per ottenere la detrazione fiscale o per poter optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, **il contribuente deve acquisire:**

- il **"visto di conformità"** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il 'visto di conformità' è rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF.

I dati relativi all'opzione scelta andranno comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate secondo modalità che saranno definite successivamente;

- per gli interventi di riqualificazione energetica, la **"asseverazione" del rispetto dei requisiti energetici minimi** di cui al D.M. 26 giugno 2015 e della **congruità delle spese** sostenute per gli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato e trasmessa all'Enea secondo modalità che saranno definite successivamente;
- per gli interventi di miglioramento sismico, la **"asseverazione" dell'efficacia dei lavori ai fini della riduzione del rischio sismico**, redatta secondo le **Linee guida per la classificazione del rischio sismico**, e la 'asseverazione' della **congruità delle spese** sostenute per gli interventi agevolati, rilasciate da professionisti specializzati in questo campo.

Le spese per ottenere attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sono detraibili.

I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una **polizza assicurativa della responsabilità civile di 500 mila euro**.

Chi dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro.

8) Gli altri bonus per gli edifici

I nuovi superbonus si aggiungono a quelli vigenti:

- **bonus ristrutturazione** del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
- **bonus mobili** ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
- **bonus verde** del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
- **ecobonus** dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell'edificio;

- **sismabonus** dal 50% all'85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
- **bonus facciate** del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma **disciplinato solo a febbraio** dall'Agenzia delle Entrate, pochi giorni prima che il lockdown bloccasse i cantieri.
(Fonte: *Edilportale*)

1.6. D.L. N. 34/2020 - I CREDITI D'IMPOSTA per la realizzazione di ambienti idonei e per l'acquisto di prodotti e dispositivi di protezione individuale

Gli **articoli 120 e 125** riconoscono, sostanzialmente agli stessi soggetti, **due crediti di imposta**, con distinte finalità.

I **soggetti interessati** sono: gli **esercenti attività d'impresa, arte o professione** in luoghi aperti al pubblico, nonché le **associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti**.

I **crediti di imposta** sono, rispettivamente:

- 1)** un credito d'imposta pari al **60 per cento delle spese sostenute**, nel 2020 e per **un massimo di 80.000 euro**, per gli **interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19** (art. 120);
- 2)** un **credito d'imposta** pari al **60 per cento delle spese sostenute**, nel 2020 e per **un massimo di 60.000 euro**:
 - a) per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché
 - b) per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125).

Negli **interventi agevolabili** di cui al n. 1) sono **compresi quelli edilizi** necessari per il rifacimento di **spogliatoi e mense**, per la **realizzazione di spazi medici**, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di **arredi di sicurezza**, nonché in relazione agli investimenti in **attività innovative**, ivi compresi quelli necessari ad **investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa** e per l'acquisto di **apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti**.

Nelle **spese agevolabili** di cui al n. 2) vi rientrano: la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa; l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, ecc.; l'acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**; l'**acquisto di dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera *b*), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; l'acquisto di **dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le **eventuali spese di installazione**.

Il **credito d'imposta**, nel primo caso, spetta fino ad un **massimo di 80.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di **2 miliardi di euro per l'anno 2020**; mentre, nel secondo caso, spetta fino ad un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di **200 milioni di euro per l'anno 2020**.

1.6.1. D.L. n. 34/2020 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'**articolo 120** - rubricato "**Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**" - riconosce ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico**, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli Enti del Terzo settore, un **credito d'imposta** pari al **60 per cento delle spese sostenute**, nel 2020 e **per un massimo di 80.000 euro**, per gli **interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19**.

Il **credito d'imposta** è **cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese**, comunque nel limite dei costi sostenuti.

Più in dettaglio, il **comma 1** riconosce ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1** al provvedimento, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore un **credito d'imposta** pari al **60 per cento delle spese** sostenute, nel 2020 e per un **massimo di 80.000 euro**, per gli **interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19**.

Negli interventi agevolabili sono **compresi quelli edilizi** necessari per il rifacimento di **spogliatoi e mense**, per la **realizzazione di spazi medici**, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di **arredi di sicurezza**, nonché in relazione agli investimenti in **attività innovative**, ivi compresi quelli necessari ad **investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa** e per l'acquisto di **apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti**.

Scopo esplicito della norma è sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

Il credito d'imposta, ai sensi del **comma 2**:

- è **cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese**, comunque nel limite dei costi sostenuti;
- è **utilizzabile nell'anno 2021** esclusivamente in **compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si ricorda che sono compensabili, ai sensi del comma 2 del citato articolo 17, tramite **versamento unitario (F24)**, tra l'altro, i crediti e i debiti relativi alle **imposte sui redditi**, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte; - all'**imposta sul valore aggiunto**; - alle **imposte sostitutive** delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; - ai **contributi previdenziali**; - ai **premi per l'assicurazione contro gli infortuni** sul lavoro e le malattie professionali; ai tributi locali (art. 2-*bis*, comma 1, decreto legge n. 193 del 2016).

In questo caso non si applicano i **limiti all'utilizzo in compensazione** (elevati a un **milione di euro** dall'articolo 147 del provvedimento in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello **annuale** di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Il **comma 3** affida a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle **ulteriori spese ammissibili** o di **ulteriori soggetti aventi diritto**, oltre a quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di 2 milioni di euro.

Ai sensi del **comma 4**, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge in esame, dovranno essere stabilite le **modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta**, ai fini di quanto previsto in merito alla copertura finanziaria dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 5** chiarisce che il credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", e successive modifiche.

Il **comma 6** reca la **copertura finanziaria** dell'intervento, il cui onere è stimato in 2 miliardi di euro, cui si provvede mediante le norme generali di cui all'articolo 265 del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia.

1.6.2. D.L. n. 34/2020 - Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

L'**articolo 125** - rubricato "**Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro**" - riconosce ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, agli **enti non commerciali**, compresi gli Enti del Terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, un **credito d'imposta** pari al **60 per cento delle spese** sostenute, nel 2020:

- a) per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché
- b) per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino ad un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di **200 milioni di euro per l'anno 2020**.

Scopo esplicito della norma è di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Il **comma 2** individua le **spese agevolabili**. Si tratta in particolare delle spese per:

- a) la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**;
- d) l'**acquisto di dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera *b*), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di **dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le **eventuali spese di installazione**.

Il credito d'imposta - ai sensi del **comma 3** - è **utilizzabile** o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, oppure in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Ad esso non si applicano i **limiti** all'utilizzo in **compensazione** (elevati a **un milione di euro** dall'articolo 147 del decreto legge in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello **annuale** di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il **comma 4** affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, il compito di stabilire criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa suddetto.

Il **comma 5** abroga il **previgente credito d'imposta** per la sanificazione, di cui l'**articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020** e all'**articolo 30 del decreto-legge n. 23** (quest'ultimo attualmente all'esame della Camera per la conversione in legge).

Si ricorda, infatti, che l'**articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020** aveva concesso un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito d'imposta era riservato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro.

Successivamente l'**articolo 30 del decreto-legge n. 23 del 2020** ha incluso nel predetto credito di imposta, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020, anche gli oneri relativi all'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri **dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Ulteriori chiarimenti sono stati successivamente forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare en. 9/E del 13 aprile 2020.

Il **comma 6** reca la copertura finanziaria dell'intervento, il cui onere è pari a **200 milioni di euro per l'anno 2020**: ad esso si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell'articolo 265 (norma di copertura generale del provvedimento, alla cui scheda di lettura si rinvia) e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione del vigente credito d'imposta per la sanificazione (**comma 5**).

1.7. D.L. N. 34/2020 - Le misure a sostegno dei nuclei familiari

Molte delle misure introdotte, rinnovate o rifinanziate dal D.L. n. 34/2020 risultano interessanti per il **mondo delle famiglie**. Alcune di esse sono state **direttamente ed espressamente** indirizzate dal decreto al sostegno delle **famiglie**; altre, intervenendo a supporto di particolari **categorie**

professionali o **settori economici**, paiono nondimeno suscettibile di produrre **effetti indiretti** nella realtà familiare.

1) Muovendo dal primo gruppo di disposizioni, occorre fare riferimento al **Titolo IV** del decreto, rubricato "**Disposizioni per la disabilità e la famiglia**", il quale contiene gli **articoli 104** ("**Assistenza e servizi per la disabilità**") e **105** ("**Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa**").

La prima disposizione persegue **tre differenti ma complementari obiettivi**, con un onere stimato in **150 milioni di euro per il 2020**.

In primo luogo, l'intento è quello di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone disabili o non autosufficienti e per i loro assistenti (*caregiver*).

A tale fine, si prevede un incremento di **90 milioni di euro** del **Fondo per le non autosufficienze**.

Tale Fondo è stato istituito nel 2006 con la legge finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1264), con l'intento di **fornire sostegno a persone con disabilità e ad anziani non autosufficienti** al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali.

Tali risorse sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni nonché da parte delle autonomie locali e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria.

Anche il **Fondo per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare** (previsto dall'art. 3, comma 1, della L. n. 112/2016) risulta beneficiario di un incremento di **20 milioni di euro**, per il finanziamento di percorsi di accompagnamento all'uscita delle persone disabili gravi dal nucleo familiare di origine, per la loro deistituzionalizzazione, per il supporto alla domiciliarità e – in generale – per il raggiungimento del più alto grado di autonomia e autodeterminazione.

Innovativo, infine, è l'intervento previsto dal 3° comma della disposizione in discorso. Con uno stanziamento di **40 milioni di euro**, viene, infatti, istituito il nuovo **Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità**, al quale il decreto affida il compito di sostenere le strutture semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario dedicate alle persone con disabilità.

In questo caso, l'individuazione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione delle indennità da parte del fondo è affidata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del decreto, ovvero entro la fine del mese di giugno 2020.

L'**articolo 105** prevede invece un incremento di **150 milioni** del **Fondo per le politiche della famiglia** (art. 19, comma 1, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006), demandando al Ministro con delega per le politiche familiari, previa intesa in sede di Conferenza unificata (Stato-Regioni-Città-Autonomie locali), la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse.

Tale stanziamento è funzionale a **finanziare iniziative dei Comuni**, anche eventualmente in collaborazione con enti pubblici e privati, per il potenziamento di attività educative e ricreative (tra cui i **centri estivi**) destinate a minori di età compresa tra 3 e 14 anni e realizzate nei mesi da giugno a settembre 2020, nonché per il contrasto alla **povertà educativa**, migliorando le opportunità educative e culturali dei soggetti minori d'età.

2) Oltre alle due disposizioni sin qui esaminate, il decreto contiene numerosissime previsioni suscettibili di offrire opportunità al mondo delle famiglie, per far fronte alla difficile condizione derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla necessità di conformarsi alle misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Di seguito, cercheremo di segnalare le principali.

Con riguardo al **Titolo I**, dedicato a **sanità e sicurezza**, meritano in primo luogo di essere segnalate le misure previste a supporto delle attività di **assistenza di persone fragili, disabili e non autosufficienti** (art. 1, comma 4), nonché l'introduzione del cosiddetto **infermiere di famiglia o di comunità** (art. 1, comma 5).

Ulteriori vantaggi per le famiglie che abbiano al loro interno persone bisognose di cure continuative derivano dalla prevista **proroga della validità** sia delle **ricette** limitative dei farmaci classificati in fascia A (art. 8), sia dei **piani terapeutici** che includano la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici (art. 9), nonché dalle opportunità date dalla progressiva implementazione del **Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)** (art. 11).

L'articolo 10 del decreto interviene in parziale modifica dell'art. 22-*bis* che la legge di conversione n. 27/2020 ha introdotto nel D.L. n. 18/2020, dedicato alla "**Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari**".

Infine, sempre nella prospettiva di offrire adeguato supporto alle **persone più vulnerabili**, l'art. 15 del decreto prevede un incremento delle risorse, per 20 milioni di euro, da destinare al Fondo nazionale per il **servizio civile**.

3) Il Titolo II del decreto e, segnatamente al suo interno, il Capo I contiene una serie di misure di **sostegno alle imprese e all'economia**. Si tratta, come ovvio, di misure suscettibili di produrre ricadute positive indirette anche in ambito familiare, a seconda dell'occupazione dei membri della famiglia.

Nondimeno, vi sono alcune misure che meritano di essere specificamente evidenziate.

Da un lato, infatti, all'**articolo 29** del decreto è previsto un incremento pari a **140 milioni di euro del Fondo per il sostegno alle locazioni abitative** (art. 11, L. n. 431/1998).

Dall'altro, le disposizioni di cui agli **articoli 33 e 34** facilitano e incentivano l'accesso, anche per le famiglie, al **mercato del credito**, assicurativo e del risparmio. Si prevede, in particolare, un'ulteriore semplificazione delle procedure di **conclusione dei contratti finanziari e di assicurazione mediante strumenti informativi o telematici** (art. 33), oltre alla possibilità di **acquistare telefonicamente buoni fruttiferi postali**, così contribuendo a finanziare le misure di sostegno all'economia del Paese (art. 34).

4) Nel novero delle misure in favore dei **lavoratori**, di sicuro interesse si dimostrano le norme contenute nel Titolo III, negli **articoli 72 e 73**, che modificano gli articoli 23, 24 e 25 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 (Capo I).

L'**articolo 72** interviene in materia di **congedi per i dipendenti**. La disposizione attribuisce ai lavoratori dipendenti, genitori con figli di età non superiore ai **12 anni**, il diritto di fruire di un **congedo** della durata massima (frazionabile) di **trenta giorni**, con riconoscimento di un'indennità pari al **50% dello stipendio**. In aggiunta, al genitore lavoratore di figli minori di **anni 16**, che **non possa contare sul supporto di un altro genitore** non lavoratore o destinatario di analoghi benefici, è riconosciuta la facoltà di **astenersi dal lavoro** per tutto il periodo di sospensione delle attività educative, senza percepire alcuna indennità ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e con divieto di licenziamento.

Inoltre, la disposizione in discorso eleva l'importo massimo sia del **bonus centri estivi** (non compatibile con la fruizione del bonus nido), che **passa da 600 a 1200 euro**, sia del **bonus baby-sitter** per gli operatori sanitari, che si raddoppia **da 1000 a 2000 euro**.

Il successivo **articolo 73** interviene invece in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone con disabilità, riconoscendo – nel quadro degli strumenti di cui alla L. n. 104/1992 (art. 33) – dodici giornate di permessi retribuiti da utilizzare nei mesi di maggio e giugno 2020.

Sempre nell'ambito del Titolo III, è necessario richiamare le principali misure contenute nel Capo II (*"Altre misure in materia di lavoro e politiche sociali"*): **articoli da 82 a 103** del decreto.

Il Capo si apre con l'istituzione del **reddito di emergenza (REM)** (articolo 82), misura prevista specificamente a supporto dei nuclei familiari che si vengano a trovare in stato di **necessità economica** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

In particolare, per presentare la domanda di accesso alla misura entro il termine del 30 giugno 2020, i nuclei familiari devono risultare in possesso di quattro requisiti cumulativi: la **residenza in Italia**; un valore particolarmente basso del **reddito familiare**, da determinarsi ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 82; un valore del **patrimonio mobiliare** relativo al 2019 inferiore a euro 10.000 (soglia elevabile fino a 20.000 per i nuclei numerosi e fino a 25.000 in presenza di soggetti fragili); un **valore ISEE** inferiore a 15.000 euro.

Gli ulteriori commi di cui si compone la disposizione in parola precisano, poi, i criteri definitivi e le incompatibilità all'accesso alla misura.

5) Degno di essere segnalato è anche l'**articolo 90** del decreto, in materia di **lavoro agile**.

Si prevede, in particolare, il diritto (ove ciò risulti compatibile con il tipo di lavoro) di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (es. telelavoro) per i **genitori** lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano **figli di età minore di anni 14** e che **non possano contare sul supporto di un altro genitore** non lavoratore o beneficiario di misure di sostegno al reddito per la sospensione dell'attività lavorativa.

A beneficio, invece, degli studenti, l'**articolo 91** fa salva la **validità dell'anno scolastico o formativo 2019/2020**, anche qualora le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica abbiano reso impossibile raggiungere il numero minimo di ore previsto dalla normativa di riferimento.

6) Il Titolo III è chiuso dalla complessa disciplina di cui all'**articolo 103**, in materia di **emersione di rapporti di lavoro**, che rende possibile anche per le famiglie – presentando dal 1° giugno al 15 luglio 2020 un'apposita istanza e versando un **contributo forfettario di 500 euro** – la **regolarizzazione** dei lavoratori impiegati (tra gli altri) nei settori dell'**assistenza alle persone fragili**, anche non conviventi, e del **lavoro domestico** di sostegno al bisogno familiare (cosiddette regolarizzazioni di "colf e badanti").

7) Le disposizioni contenute nel Titolo V sono in larga parte dedicate al supporto degli enti territoriali. Nondimeno, meritano di essere evidenziati l'incremento di **400.000 euro** del **Fondo di solidarietà comunale per l'emergenza alimentare** (art. 107) e la nuova disciplina in materia di **prestazioni individuali domiciliari** (art. 109, il quale riscrive il testo dell'art. 48, D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020).

In particolare, si prevede che le **pubbliche amministrazioni** – nel periodo di sospensione delle attività educative, socio-sanitarie, socio-assistenziali, ricreative e di supporto alle esigenze abitative, erogate nei confronti di minori, anziani, persone con disabilità, persone affette da malattie mentali, persone soggette a dipendenze o senza fissa dimora – **si impegnino a fornire tali prestazioni in forma individuale, domiciliare o a distanza**.

8) Il Titolo VI, invece, contiene una serie di **misure fiscali**, nell'ambito delle quali i nuclei familiari possono rinvenire interessanti **incentivi, sconti e opportunità**, le quali tuttavia presentano complessi meccanismi applicativi, richiedendo la successiva emanazione di decreti attuativi e rendendo pressoché necessario l'intervento di un consulente legale e commerciale.

Di sicuro interesse è la disciplina di cui all'**articolo 119** del decreto, che istituisce un sistema di **incentivi** per "**efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettriche**", di cui abbiamo già ampliato riferito al precedente Punto 1.5. della presente Newsletter.

9) Di sicuro beneficio per i bilanci familiari è, poi, la previsione di cui all'articolo 124 del decreto, che riduce al **5% l'aliquota IVA** su vari **dispositivi protettivi e medici**, quali ad esempio: mascherine (chirurgiche, Ffp2 e Ffp3), guanti monouso, visiere e occhiali, tute e calzari protettivi, termometri e detergenti disinfettanti per le mani. IVA che per tutto il 2020 sarà ridotta a 0.

10) Nell'ambito di tale complessa e densa normativa, merita di essere anzitutto segnalato – in quanto di interesse per i nuclei familiari e i loro componenti – il tax credit fino a un massimo di 500 euro per le **vacanze**, fruibile anche da persone singole e indirizzato a nuclei **con ISEE inferiore a 40.000 euro**.

L'importo è riconosciuto, in forma di **detrazione fiscale**, per spese effettuate – in unica soluzione, senza intermediazione di agenzie e con modalità tracciabili – presso una singola impresa turistico-ricettiva, agriturismo o di *bed & breakfast*, **tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020**.

In alternativa, è possibile fruire del bonus, previo accordo con l'impresa turistica, nella forma di **sconto in fattura dell'80%**, con detrazione del restante 20%.

11) Interessanti, inoltre, le misure di incentivo alla mobilità sostenibile previste dall'**articolo 229** del decreto. Si tratta, in primo luogo, del cosiddetto "**bonus biciclette**" o "**bonus mobilità**", pari al 60% della spesa sostenuta, fino a un tetto di 500 euro, per l'acquisto di **biciclette** (anche a pedalata assistita) e **veicoli elettrici** (compresi i monopattini), nonché per usufruire di servizi di mobilità condivisa o individuale, escluse autovetture.

Il bonus è indirizzato ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia o nei comuni con **popolazione superiore a 50.000 abitanti**, nella finestra temporale compresa **tra il 4 maggio** (si applica, dunque, anche agli acquisti già effettuati) **e il 31 dicembre 2020**.

Nel prossimo futuro, un decreto ministeriale dovrà chiarire le modalità di richiesta e fruizione del bonus.

In secondo luogo, la norma prevede un **bonus rottamazione** indirizzato ai residenti nelle aree del nostro Paese (purtroppo assai estese) oggetto delle procedure di infrazione europee per **sforamento dei limiti di inquinamento** dell'aria, che rottamino un autoveicolo omologato fino alla classe Euro 3 oppure un motoveicolo omologato fino alla classe Euro 2 (o Euro 3 a due tempi), nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Il bonus, spendibile nei successivi tre anni per l'acquisto (anche in favore di conviventi) di abbonamenti al trasporto pubblico, biciclette (anche a pedalata assistita) o veicoli elettrici, è **cumulabile con il bonus mobilità-biciclette** e sarà pari a 500 euro in caso di rottamazione di un motoveicolo, oppure di 1.500 euro per la rottamazione di autoveicoli.

1.8. D.L. n. 34/2020 - Cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19 - Riduzione aliquota IVA

L'articolo 124 del D.L. n. 34/2020, al comma 1, mediante l'inserimento nella Tabella A, parte II-*bis*, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del numero 1-ter.1, riguardante **mascherine ed altri dispositivi medici e di protezione individuale**, dispone che alle relative cessioni, si applichi l'aliquota IVA del 5% (anziché il 22%).

Al successivo comma 2 - tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto - viene inoltre previsto, in via transitoria – un **regime di maggior favore**: le cessioni di tali beni, **fino al 31 dicembre 2020**, saranno esenti da IVA con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

In sostanza, **fino al 31 dicembre 2020, sono esenti da IVA**, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine (sia chirurgiche che le Ffp2 e Ffp3), articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, visiere e occhiali protettivi, termometri, detergenti, disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, e di altri dispositivi medici e di protezione individuale.

A partire **dal 1° gennaio 2021** verrà applicata un'aliquota **IVA pari al 5%**.

1.9. D.L. n. 34/2020 - Esonero dei contributi da versare all'ANAC in sede di gara - Per operatori e amministrazioni risparmi da 40 milioni di euro

L'articolo 65, rubricato "**Esonero temporaneo contributi Anac**", prevede, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e garantire la necessaria liquidità - limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e **fino al 31 dicembre 2020 - per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, l'esonero dal versamento del contributo** previsto dall'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativo al funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

La **normativa di riferimento** è la legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), la quale, all'art. 1, commi 65, 66 e 67, che, a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento dell'Autorità sono a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; prevede, inoltre, che l'Autorità determini, con propria delibera, annualmente l'ammontare della contribuzione dovuta dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, nonché le relative modalità di riscossione, purché la misura della contribuzione fissata tenga conto del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza.

L'ANAC, in attuazione del citato art. 1, commi 65 e 67, ha determinato, con **delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018**, che **sono obbligati alla contribuzione**, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

- le stazioni appaltanti;
- gli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
- le società organismo di attestazione.

Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

- affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
- affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

Gli attuali importi prevedono per gli affidamenti fino a 40.000 euro che è prevista l'esenzione del contributo sia per le stazioni appaltanti, sia per gli operatori economici, mentre è previsto un contributo che va **dai 30 agli 800 euro** per le stazioni appaltanti e **dai 20 a 500 euro** per gli operatori economici, in relazione all'importo posto a base di gara.

Con il decreto "Rilancio" sono state così accolte le richieste formulate da ANAC con delibera n. 289 del 1° aprile 2020 e finalizzate ad **esonerare le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo in questione**, a decorrere **dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**.

Per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 – si precisa nel comunicato ANAC - la contribuzione è comunque dovuta.

Per "**avvio della procedura**" si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.

La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all'Albo Pretorio.

Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente e non arretrare sul sistema dei controlli e della vigilanza, l'ANAC ricorda, infine, che restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50 del 2016.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 289/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato ANAC clicca qui.](#)

2. CONTAGIO DA COVID-19 - RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO - Ulteriori chiarimenti e rassicurazioni dall'INAIL

Facendo seguito alla circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l'INAIL, con la nuova **circolare n. 22 del 20 maggio 2020** - acquisito il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - fornisce **ulteriori istruzioni operative nonché dei chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio.**

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale **solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.**

L'art. 42, comma 2, del D.L. n. 18/2020 - ricorda l'INAIL - ha anzitutto chiarito che l'infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è **tutelata dall'INAIL quale infortunio sul lavoro** e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

Si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni, come già richiamati dalla circolare 3 aprile 2020, n. 13, nell'ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati dalla scienza medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici.

Ricorda l'INAIL che le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l'epatite, la brucellosi, l'AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell'infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.

In secondo luogo la norma dispone che l'indennità per inabilità temporanea assoluta **copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria** (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all'attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.

In terzo luogo è stato espressamente previsto che gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono **posti carico della gestione assicurativa nel suo complesso**, a tariffa immutata, e quindi **non comportano maggiori oneri per le imprese.**

In altri termini, la scelta operata con il citato articolo 42 è stata quella dell'esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da Covid-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere.

In tali ultime fattispecie, infatti, l'Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma **al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l'evento infortunistico.**

La responsabilità del datore di lavoro – si legge nella circolare - è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.

Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 22/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 13/2020 clicca qui.](#)

3. REVISORI LEGALI - Modifiche al programma formativo per l'anno 2020 - Aggiornato il protocollo d'intesa MEF - CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato l'**informativa n. 51 del 20 maggio 2020**, riguardante le **modifiche al programma di formazione dei revisori legali 2020**, con particolare riferimento all'aggiornamento degli **allegati n. 1 e 2 del protocollo d'intesa Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) – CNDCEC** per il riconoscimento **dell'equipollenza della formazione** già assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell'espletamento dell'obbligo formativo dei **revisori legali**. La modifica degli allegati nn. 1 e 2 del protocollo d'intesa MEF-CNDCEC si è resa necessaria a seguito della **determina n. 64268 del 12 maggio 2020 del Ragioniere Generale dello Stato** con la quale è stato aggiornato il programma di formazione dei revisori legali per l'anno 2020.

Il nuovo programma formativo dei revisori legali per l'anno 2020 tiene conto non solo delle nuove disposizioni emanate in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica e dei rilevanti effetti che esse dispiegano sulla disciplina del bilancio d'esercizio e consolidato, ma anche della necessità di definire per alcuni argomenti (crisi d'impresa, antiriciclaggio, codice del terzo settore) una nuova articolazione dalla quale deriva una diversa classificazione dei relativi crediti tra caratterizzanti e non caratterizzanti.

Ne consegue che taluni eventi già accreditati, ma non ancora svolti, con i codici materia D.4.20, B.3.1 e C.2.8, potrebbero richiedere una nuova valutazione da parte del Consiglio Nazionale.

A seguito delle modifiche apportate al programma formativo, si è reso necessario anche individuare alcuni nuovi codici materia non caratterizzanti e apportare le conseguenti modifiche al **portale della Formazione Continua (FPC)**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'informativa n. 51/2020 e dei suoi 4 allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al Portale FPC clicca qui.](#)

4. 25 MAGGIO 2020 - 21 GIUGNO 2020 - Monitoraggio sull'attuazione del LAVORO AGILE nelle Pubbliche Amministrazioni

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone ha inviato a tutte le Amministrazioni pubbliche una **lettera nella quale annuncia il lancio del questionario** che servirà a raccogliere dagli Enti tutte le necessarie informazioni quantitative e qualitative circa il lavoro agile messo a punto durante l'emergenza Covid-19, in modo da consolidare e rafforzare un cambiamento improvviso che può condurre, in prospettiva, la P.A. verso il futuro.

La sfida della Pubblica Amministrazione di domani – si legge nella lettera del Ministro - sarà quella di utilizzare pienamente gli strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed in tale contesto rendere il lavoro agile una solida realtà nell'organizzazione del lavoro pubblico.

In queste settimane, per necessità, siamo stati costretti a intervenire massivamente e a velocizzare molti processi, adattandoci alle esigenze imposte dall'epidemia Covid-19, con ferma in mente l'idea che la Pubblica Amministrazione non potesse fermarsi, né arretrare.

Abbiamo acquisito un bagaglio di conoscenze importanti che non possiamo e non dobbiamo disperdere.

Stiamo individuando gli strumenti migliori per far sì che un cambiamento improvviso possa trasformarsi in una rivoluzione permanente del lavoro pubblico così da dare vita ad una Amministrazione più tesa ai

risultati, agli obiettivi ed al prodotto (ed alla loro misurazione) che alla messa a disposizione delle esigenze lavorative.

Proprio in ragione di questo obiettivo strategico – scrive il Ministro - ritengo fondamentale **acquisire dati e informazioni aggiornati sullo stato di applicazione del lavoro agile nelle amministrazioni**, avviando, attraverso il Dipartimento della Funzione Pubblica, un monitoraggio periodico per rilevare dati e informazioni sugli effetti del lavoro agile, sull'impatto dal punto di vista organizzativo delle attività nelle diverse realtà amministrative e nella gestione del personale pubblico.

Si tratta di informazioni che consentiranno di progettare e mettere a punto ulteriori azioni di supporto e sostegno di questa modalità di prestazione dell'attività lavorativa che ha ricadute determinanti sull'organizzazione del lavoro, in grado senz'altro di incrementare quel "valore pubblico" che le Pubbliche Amministrazioni devono generare a favore della crescita e della coesione sociale del Paese.

Il questionario è accessibile online attraverso il **portale del lavoro pubblico**.

Gli esiti del monitoraggio, che si concluderà il prossimo 21 giugno, saranno pubblicati nella sezione "**Lavoro agile e COVID-19**" del sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica.

LINK:

[Per scaricare il testo della lettera inviata dal Ministro clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla compilazione del questionario clicca qui.](#)

5. GESTIONE RIFIUTI - Chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 103, commi 1 e 2, della L. n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020

Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, con la circolare n. 5 del 22 maggio 2020, avente oggetto "*Applicazione articolo 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*" – facendo seguito alla precedente circolare c. 4 del 23 marzo 2020 - torna a fornire chiarimenti in merito alla validità delle **iscrizioni all'Albo** alla luce delle previsioni del D.L. n. 18/2020, nel frattempo convertito dalla L. n. 27/2020.

Ricordiamo che l'**articolo 103** si dispone che "*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*".

Pertanto - considerato che lo stato di emergenza è stato dichiarato per sei mesi con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e che, quindi, terminerà al 31 luglio 2020 - le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso **tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020** conservano la loro validità **fino al 29 ottobre 2020**.

Tuttavia, precisa il Comitato, per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione l'impresa deve:

- a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l'accertata inosservanza può dare luogo all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
- b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell'iscrizione e quella del 29 ottobre 2020;
- c) comunicare le variazioni dell'iscrizione.

Il Comitato segnala, infine, che l'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha modificato il comma 1, dell'articolo 103, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, disponendo che **il termine del 15 aprile 2020 è prorogato al 15 maggio 2020**. Pertanto, per i procedimenti riguardanti la variazione dell'iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 maggio 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.

Le direttive di cui alla presente sostituiscono quelle contenute nella circolare n. 4 del 23 marzo 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 5/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 4/2020 clicca qui.](#)

6. GESTIONE RIFIUTI - Rinvio verifiche Responsabile Tecnico

In attesa di conoscere l'evolversi della situazione legata all'emergenza da Covid-19, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha disposto, in via cautelativa, di **rinvviare le sedute relative alle verifiche di idoneità per responsabili tecnici programmate tra il 25 febbraio 2020 e il 15 luglio 2020**.

Le iscrizioni alle verifiche, nel periodo sopra indicato, non sono più possibili.

I candidati che risultano già iscritti alle verifiche riceveranno una comunicazione alla casella di posta indicata in fase di registrazione.

Le nuove date e le modalità di partecipazione per il recupero di dette verifiche verranno comunicate non appena possibile tramite il presente sito.

7. RIFIUTI COSTITUITI DA DPI USATI - Le indicazioni di ISPRA per lo smaltimento

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Sicurezza Ambientale (ISPRA) ha pubblicato alcune indicazioni sulla classificazione e la corretta gestione, smaltimento compreso, dei **rifiuti da Dispositivi di protezione individuale (DPI) usati** con riferimento a mascherine e guanti.

Il documento, dal titolo: "**I RIFIUTI COSTITUITI DA DPI USATI**" è a cura del **Centro Nazionale Dei Rifiuti e Dell'economia Circolare - Ispra**.

L'Istituto per la Protezione ambientale mette subito in chiaro che **il termine "DPI"**, anche se in modo improprio rispetto alla definizione normativa, viene largamente utilizzato come sinonimo di mascherine e guanti, a prescindere dallo specifico scopo di utilizzo e dalla specifica tipologia.

Ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 81/2008 (*Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro*), è definito come **Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)** "*qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo*".

Nell'ambito dell'emergenza sanitaria al virus SARS-Cov-2, tra le azioni volte al contenimento dell'infezione è ampiamente diffuso l'utilizzo di mascherine e guanti, anche nelle azioni quotidiane non direttamente collegate all'attività lavorativa.

Nell'attuale contesto, il termine DPI, anche se in modo improprio rispetto alla definizione normativa, viene pertanto largamente utilizzato come sinonimo di mascherine e guanti, a prescindere dallo specifico scopo di utilizzo e dalla specifica tipologia. Ad esempio, in base alla normativa vigente, non sono DPI le "mascherine chirurgiche" o "igieniche" sprovviste di filtro di cui alla norma UNI EN 14683, comunemente impiegate in ambito sanitario e nell'industria alimentare. Queste infatti appartengono alla categoria dei dispositivi medici e non proteggono l'operatore, bensì il paziente o l'alimento dalle possibili contaminazioni.

Ai fini della classificazione dei rifiuti, a prescindere dal fatto che tali materiali rientrino nella definizione di DPI, rimane comunque valido il concetto che gli stessi si configurano come **materiali filtranti e/o protettivi**.

Il documento si riferisce ai dispositivi provenienti **da utilizzo domestico e non domestico** e riporta, tra l'altro, le indicazioni per una corretta classificazione dei rifiuti (onere del produttore) e assegnazione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti (EER) per guanti e mascherine.

Il documento si occupa dunque delle **seguenti tipologie di DPI**:

- DPI usati prodotti dalle utenze domestiche;
- DPI prodotti dalle utenze produttive i cui rifiuti sono assimilati agli urbani (anche a seguito di specifiche ordinanze regionali);
- DPI prodotti dalle utenze produttive i cui rifiuti non sono assimilati agli urbani;
- DPI prodotti dalle strutture sanitarie.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

8. AUTORIMESSE - Approvata con il D.M. 15 maggio 2020 la nuova Regola Tecnica

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020, il **decreto del Ministero dell'interno 15 maggio 2020**, recante "**Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa**".

Il decreto contiene in allegato la regola tecnica verticale per le autorimesse secondo il Codice di prevenzione incendi e **sostituisce integralmente il capitolo V.6 - Autorimesse** della Sezione V dell'Allegato 1 al **decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015**.

Il decreto - **in vigore il 19 novembre 2020** - abroga il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986, recante «*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili*» e il decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 «*Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto*».

Il decreto del 15 maggio 2020 **non comporta adeguamenti per le autorimesse** che, alla sua data di entrata in vigore:

a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Infine, **per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento** delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 15 maggio 2020, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4 del Codice di prevenzione Incendi, come modificato dal **decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019**.

Per tali interventi, in base al comma 3 dell'art. 2 del Codice, le norme tecniche si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano **compatibili con gli interventi da realizzare**. In caso contrario, secondo quanto stabilito al comma 4, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ed è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) LE MISURE FISCALI DEL DECRETO RILANCIO - VADEMECUM dell'Agenzia delle Entrate - Con un comunicato stampa del 21 maggio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è online un VADEMECUM per cittadini e imprese

Con una presentazione agile e schematica vengono illustrate le disposizioni contenute nel D.L. N. 34/2020, che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall'emergenza del coronavirus.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa e al VADEMECUM clicca qui.](#)

2) REDDITO DIE EMERGENZA (REM) - Al via la presentazione delle domande - Dal 22 maggio 2020 è attivo il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituita dall'articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Previsto dal D.L. n. 34/2020 per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Reddito di Emergenza (REM) è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all'articolo 82 del decreto.

L'INPS comunica che a breve sarà disponibile la circolare esplicativa, con le indicazioni di dettaglio relative alla disciplina della misura.

Le domande dovranno essere presentate all'Inps esclusivamente in modalità telematica **entro il 30 giugno 2020**, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato.

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

3) BONUS COLF E BADANTI - Al via le domande per l'indennità di 500 euro per aprile e maggio L- Dal 25 maggio scorso è attivo il servizio per la presentazione delle domande per l'**indennità Covid-19 per lavoratori domestici**, introdotta dal D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio").

In particolare, per i mesi di **aprile e maggio 2020**, è stata prevista un'indennità destinata ai lavoratori domestici, pari a **500 euro** per ciascun mese, da erogarsi in una unica soluzione.

L'indennità è destinata ai **lavoratori domestici**, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:

- avere, alla data del 23 febbraio 2020, almeno un **contratto di lavoro domestico** attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell'INPS;
- durata complessiva dell'orario di lavoro, prevista dall'insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere **superiore a 10 ore settimanali**;
- non essere titolari di pensione ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- non essere titolari di altra tipologia di rapporto di **lavoro dipendente a tempo indeterminato**, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente;
- non essere percettori di alcuna delle indennità/prestazioni legate all'emergenza Covid-19.

Dopo aver effettuato l'autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

4) D.L. N. 34/2020 - Brochure informativa del Ministero del Lavoro - Quali sono gli interventi a sostegno del reddito e dell'occupazione? Quali gli aiuti alle famiglie colpite dall'emergenza Covid-19?

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sintetizza in una brochure informativa tutte le misure previste dal Decreto Rilancio.**

Cassa Integrazione; il periodo di divieto di licenziamento e le novità per i contratti a termine; indennità in favore dei professionisti e lavoratori co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; il bonus a sostegno dei lavoratori domestici; lo smart working e i contratti di lavoro e la regolarizzazione.

E ancora, il Reddito di emergenza; il congedo parentale e il bonus baby sitter; i permessi lavorativi per chi assiste un familiare con grave disabilità certificata o al lavoratore con grave disabilità.

Consulta la **brochure** per tutti i dettagli delle misure e attraverso i **codici QR** sarà possibile accedere direttamente ai servizi del portale INPS.

LINK:

[Per consultare la brochure clicca qui.](#)

5) RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO INGIUNTIVO - Richiesto estratto autentico scritto anche su fattura elettronica - L'art. 634 c.p.c. non è stato modificato con l'introduzione delle fatture elettroniche, sicché in mancanza di deposito dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili non può essere accolta la domanda di pronuncia di ingiunzione di pagamento.

Così il Tribunale ordinario di Padova, il quale, con decreto di integrazione documentale emesso il 25 maggio 2020 (R.G. 2311/2020), ha invitato la parte, che chiedeva la concessione di un decreto ingiuntivo, ad integrare, entro 30 giorni, la richiesta – ritenuta non sufficientemente provata - allegando l'estratto autentico delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., che non è stato modificato con l'introduzione delle fatture elettroniche.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) D.L. N. 34/2020 - Dal 16 settembre 2020 ripresa dei versamenti sospesi - Istruzioni dall'INAIL - Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") ha disposto, agli articoli 126 e 127, il rinvio a settembre 2020 della ripresa dei pagamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18 del D.L. n. 23/2020, dell'articolo 5 del D.L. n. 9/2020, nonché degli articoli 61 e 62 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020.

Con la **Circolare n. 23 del 27 maggio 2020** l'INAIL fornisce istruzioni per la **ripresa dei versamenti sospesi**, che devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o tramite **rateizzazione** (fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo) con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

I termini di cui sopra si applicano a tutti i regimi di sospensione tranne che per le imprese del settore florovivaistico per le quali la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020.

Resta prorogata la validità fino al 15 giugno 2020 dei documenti unici di regolarità contributiva che riportano come "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare e dei suoi due allegati clicca qui.](#)

7) D.L. N. 34/2020 - Dal 16 settembre 2020 ripresa dei versamenti sospesi - Istruzioni dall'INPS - Preannunciata dal **messaggio n. 2162 del 25 maggio 2020**, è stata pubblicata la **circolare n. 64 del 28 maggio 2020** con la quale l'INPS fornisce le **istruzioni operative** sulle **modalità di sospensione** dei termini degli **adempimenti** e dei **versamenti contributivi** dirette a datori di lavoro privati e committenti obbligati alla Gestione separata nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Il documento di prassi, nel richiamare le precedenti circolari n. 52/2020 e 59/2020 per gli aspetti non toccati dalle recenti modifiche normative, illustra le novità di cui alla legge di conversione del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 (decreto "Cura Italia") e del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio").

Tutti i versamenti contributivi sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione** fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata **entro il 16 settembre 2020**.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 2162/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 64/2020 clicca qui.](#)

8) PIANO DI TRANSIZIONE 4.0 - Definite le modalità attuative del nuovo credito d'imposta - Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto attuativo del Piano Transizione 4.0 attraverso cui avviare la nuova politica industriale del Paese, in grado di sostenere una veloce ripresa dell'economia dopo l'emergenza Covid-19.

Il Piano prevede la mobilitazione di **7 miliardi di euro** di risorse per le imprese che maggiormente punteranno su:

- innovazione,
- investimenti green,
- ricerca e sviluppo,
- attività di design e innovazione estetica,
- formazione 4.0.

Il decreto definisce le modalità attuative del nuovo credito d'imposta per il periodo successivo al 31 dicembre 2019.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 21 al 30 Maggio 2020)**

1) Legge 22 maggio 2020, n. 35: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

2) Ministero dell'Interno - Decreto 15 maggio 2020: Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa. (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) CONSOB - Delibera 13 maggio 2020, n. 21359: Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti in materia di trasparenza societaria. (Gazzetta Ufficiale n. 133 del 25 maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

4) Decreto Legislativo 8 aprile 2020, n. 36: Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 26 maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto Legislativo 22 aprile 2020, n. 37: Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 26 maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Decreto Legislativo 11 maggio 2020, n. 38: Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri. (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 27 maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) ISTAT – Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2020, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 28 maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

8) Ministero dell'Interno - Decreto 27 maggio 2020: Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 29 maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 21 al 30 Maggio 2020)

1) Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. LI 159 del 20 maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

Per rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie, iscriviti al nostro canale TELEGRAM



[Tuttocamere](#)

Ricordiamo che tutte le nostre Newsletter sono scaricabili in formato pdf dall'apposita sezione, cliccando sul seguente link:
<https://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=sowpage&pid=11>

**Chi, nel cammino della vita,
ha acceso anche
soltanto una fiaccola
nell'ora buia di qualcuno,
non è vissuto invano.**
(Madre Teresa di Calcutta)